

# **Regolamento interno del Consiglio dei politecnici federali (Regolamento interno del Consiglio dei PF)**

del 17 dicembre 2003 (Stato 1° novembre 2008)

---

*Il Consiglio dei PF,*

visto l'articolo 25 capoverso 1 lettera h della legge del 4 ottobre 1991<sup>1</sup> sui PF,  
*ordina:*

## **Sezione 1: Sedute del Consiglio dei PF**

### **Art. 1** Pianificazione delle sedute

<sup>1</sup> Il Consiglio dei PF si riunisce in seduta ordinaria secondo un calendario annuale prestabilito.

<sup>2</sup> Se affari urgenti lo richiedono, il presidente può indire una seduta straordinaria di sua iniziativa oppure su proposta di un membro.

### **Art. 2** Preparazione delle sedute

<sup>1</sup> I partecipanti ricevono di norma quattordici giorni prima della seduta:

- a. la convocazione indicante l'ora e il luogo della seduta;
- b. l'ordine del giorno;
- c. i documenti necessari per la seduta.

<sup>2</sup> Il presidente prepara l'ordine del giorno.<sup>2</sup> Nell'ordine del giorno sono indicati gli affari pronti per essere sottoposti a discussione e delibera al momento della seduta e le proposte presentate precedentemente.

<sup>3</sup> Oltre ai membri del Consiglio dei PF, ricevono i documenti menzionati al capoverso 1:

- a. i direttori degli istituti di ricerca;
- b. i presidenti delle assemblee universitarie; questi ultimi non ricevono tuttavia gli atti concernenti le elezioni dei professori.<sup>3</sup>

<sup>4</sup> Il segretario di Stato per l'educazione e la ricerca riceve l'ordine del giorno.<sup>4</sup>

RU 2004 633

<sup>1</sup> RS 414.110

<sup>2</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 23 mar. 2005, in vigore dal 1° mag. 2005 (RU 2005 1753).

<sup>3</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 set. 2008, in vigore dal 1° nov. 2008 (RU 2008 4613).

<sup>4</sup> Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 set. 2008, in vigore dal 1° nov. 2008 (RU 2008 4613).

<sup>5</sup> Il presidente può trasmettere documenti delle sedute unicamente ai membri del Consiglio dei PF.<sup>5</sup>

<sup>6</sup> I documenti delle sedute sono segreti.<sup>6</sup>

#### **Art. 3<sup>7</sup>** Partecipanti alle sedute

Oltre ai membri del Consiglio dei PF, prendono parte alle sedute:

- a. il direttore amministrativo;
- b. il verbalista;
- c. il responsabile della comunicazione;
- d. all'occorrenza: altri collaboratori dello stato maggiore del Consiglio dei PF o esperti esterni.

#### **Art. 4** Diritto di proposta e di voto

<sup>1</sup> I membri del Consiglio dei PF hanno diritto di proposta e di voto. Il diritto di voto è personale e non delegabile.

<sup>2</sup> Gli altri partecipanti alle sedute hanno voto consultivo.

<sup>3</sup> I direttori degli istituti di ricerca non rappresentati in seno al Consiglio del PF e i presidenti delle assemblee universitarie hanno il diritto di presentare proposte per affari riguardanti il loro settore.

#### **Art. 4a<sup>8</sup>** Principio di collegialità

Il Consiglio dei PF agisce e decide in modo collegiale.

#### **Art. 4b<sup>9</sup>** Segreto delle deliberazioni

<sup>1</sup> Le sedute del Consiglio dei PF sottostanno al segreto delle deliberazioni.

<sup>2</sup> Oltre ai membri del Consiglio dei PF, sono tenuti a osservare il segreto delle deliberazioni i collaboratori dello stato maggiore e gli altri partecipanti alle sedute, nella misura in cui sono stati espressamente invitati a farlo.

<sup>5</sup> Introdotta dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 set. 2008, in vigore dal 1° nov. 2008 (RU **2008** 4613).

<sup>6</sup> Introdotta dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 set. 2008, in vigore dal 1° nov. 2008 (RU **2008** 4613).

<sup>7</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 set. 2008, in vigore dal 1° nov. 2008 (RU **2008** 4613).

<sup>8</sup> Introdotta dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 set. 2008, in vigore dal 1° nov. 2008 (RU **2008** 4613).

<sup>9</sup> Introdotta dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 set. 2008, in vigore dal 1° nov. 2008 (RU **2008** 4613).

**Art. 5** Quorum

Il Consiglio dei PF può deliberare se è presente alla seduta almeno la metà dei membri aventi diritto di voto.

**Art. 6** Approvazione e modifica dell'ordine del giorno

<sup>1</sup> L'ordine del giorno è approvato all'inizio della seduta a maggioranza semplice dei votanti.

<sup>2</sup> Le modifiche dell'ordine del giorno oppure lo stralcio di punti da trattare sono possibili in ogni momento se approvati dalla maggioranza semplice dei votanti.

<sup>3</sup> L'inserimento di un nuovo punto nell'ordine del giorno è possibile in ogni momento se approvato da due terzi dei membri presenti alla seduta.

**Art. 7** Delibera

<sup>1</sup> Gli affari di carattere strategico sono di norma inseriti una prima volta nell'ordine del giorno per essere discussi. La decisione è presa in una seduta successiva.

<sup>2</sup> Le decisioni in merito a tutti gli affari pronti per essere sottoposti a delibera sono prese in base a una proposta motivata per scritto e a un progetto scritto di dispositivo di decisione. Nel dispositivo di decisione sono anche fornite indicazioni sull'esecuzione.

<sup>3</sup> Il Consiglio dei PF decide a maggioranza semplice dei voti espressi. In caso di parità è decisivo il voto del presidente.

**Art. 8** Ricusazione

<sup>1</sup> Il membro che potrebbe essere prevenuto in un affare si ricusa, segnatamente quando sussiste un rapporto di lavoro, una subordinazione diretta oppure una procedura di vigilanza.

<sup>2</sup> Il Consiglio dei PF decide in merito alla ricusazione in assenza della persona in questione.

**Art. 9** Verbale

<sup>1</sup> Di ogni seduta è tenuto un verbale. In esso è riassunto l'esito delle votazioni e sono riportate testualmente le proposte e le decisioni.

<sup>2</sup> Ricevono il verbale:

- a. i membri del Consiglio dei PF;
- b. i direttori degli istituti di ricerca;
- c. i presidenti delle assemblee universitarie.

<sup>3</sup> Il verbale è confidenziale; non può essere consegnato a terzi. Il presidente del Consiglio dei PF trasmette agli stati maggiori delle direzioni dei PF e degli istituti di

ricerca un estratto del verbale con le decisioni del Consiglio dei PF (verbale delle decisioni) per uso interno.<sup>10</sup>

<sup>4</sup> In casi speciali, in particolare per motivi di protezione della personalità e dei dati, può essere redatto un verbale separato per i membri del Consiglio dei PF.<sup>11</sup>

## Sezione 2: Decisione per circolazione degli atti

### Art. 10

<sup>1</sup> In casi urgenti il presidente può ordinare che una decisione sia presa mediante circolazione degli atti.<sup>12</sup>

<sup>2</sup> Per essere valide, le decisioni mediante circolazione degli atti devono essere approvate dalla maggioranza dei membri del Consiglio dei PF. In caso di parità è decisivo il voto del presidente.

<sup>3</sup> Le decisioni prese per circolazione degli atti sono formalizzate nella successiva seduta del Consiglio dei PF.

## Sezione 3: Decisioni presidenziali

### Art. 11

<sup>1</sup> Sono emesse sotto forma di decisioni presidenziali le decisioni prese dal presidente:

- a. in base a una competenza conferitagli espressamente dal diritto vigente;
- b. in assenza di una norma che deleghi la competenza a un altro organo.

<sup>2</sup> Il presidente informa immediatamente per scritto il Consiglio dei PF sulle decisioni presidenziali importanti o vi provvede nella seduta successiva.

## Sezione 4: Informazione e comunicazione del Consiglio dei PF

### Art. 12<sup>13</sup>

<sup>1</sup> Il Consiglio dei PF è tenuto a comunicare in modo veritiero, oggettivo e trasparente nell'interesse della collettività.

<sup>10</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 set. 2008, in vigore dal 1° nov. 2008 (RU **2008** 4613).

<sup>11</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 set. 2008, in vigore dal 1° nov. 2008 (RU **2008** 4613).

<sup>12</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 set. 2008, in vigore dal 1° nov. 2008 (RU **2008** 4613).

<sup>13</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 set. 2008, in vigore dal 1° nov. 2008 (RU **2008** 4613).

<sup>2</sup> L'attività di comunicazione è finalizzata a spiegare le decisioni del Consiglio dei PF e a consolidare la posizione e la reputazione del settore dei PF.

<sup>3</sup> L'intera comunicazione del settore dei PF e del Consiglio dei PF rientra nella responsabilità del presidente del Consiglio dei PF. Il presidente o il membro da lui designato del Consiglio dei PF informa su questioni strategiche, in linea con i mandati e le decisioni del Consiglio dei PF.

<sup>4</sup> Nell'ambito dell'esame dei singoli affari, il Consiglio dei PF decide in merito alle informazioni da comunicare.

<sup>5</sup> Tutte le attività di comunicazione devono avvenire nel rispetto della protezione della personalità e dei dati.

## Sezione 5: Interfacce con le istituzioni

### Art. 13<sup>14</sup> Riunioni settoriali

<sup>1</sup> Il presidente del Consiglio dei PF indice di norma da due a quattro volte all'anno una riunione settoriale con:

- a. i presidenti dei PF;
- b. i direttori degli istituti di ricerca.

<sup>2</sup> Alle riunioni prendono parte senza diritto di voto:

- a. il direttore amministrativo;
- b. il verbalista;
- c. all'occorrenza: altri collaboratori dei PF, degli istituti di ricerca, dello stato maggiore del Consiglio dei PF ed esperti esterni.

<sup>3</sup> Le riunioni settoriali servono alla collaborazione, allo scambio di informazioni e al coordinamento in seno al settore dei PF.

<sup>4</sup> Le riunioni settoriali sono dirette dal presidente del Consiglio dei PF.

<sup>5</sup> È tenuto un verbale sintetico delle riunioni.

<sup>6</sup> Le date delle riunioni settoriali sono fissate tenendo conto del piano delle sedute del Consiglio dei PF.

### Art. 13a<sup>15</sup> Conferenza dei direttori

<sup>1</sup> I direttori degli istituti di ricerca istituiscono una conferenza.

<sup>2</sup> La conferenza si costituisce da sé.

<sup>14</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 set. 2008, in vigore dal 1° nov. 2008 (RU **2008** 4613).

<sup>15</sup> Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 set. 2008, in vigore dal 1° nov. 2008 (RU **2008** 4613).

<sup>3</sup> La conferenza serve alla collaborazione, allo scambio di informazioni e al coordinamento tra gli istituti di ricerca nonché alla discussione preliminare e allo svolgimento degli affari del Consiglio dei PF.

#### **Art. 14<sup>16</sup>** Preparazione e attuazione delle decisioni

<sup>1</sup> Gli istituti e lo stato maggiore del Consiglio dei PF nominano dei delegati incaricati di coordinare la preparazione e l'attuazione delle decisioni del Consiglio dei PF nel quadro di un gruppo di lavoro.

<sup>2</sup> Il presidente del Consiglio dei PF disciplina le modalità di lavoro del gruppo di lavoro e ne sorveglia l'operato.

<sup>3</sup> I membri del gruppo di lavoro sono responsabili in seno ai rispettivi istituti e allo stato maggiore del Consiglio dei PF della fornitura tempestiva di informazioni corrette sul piano materiale e formale e dello scambio d'informazioni.

### **Sezione 6: Compiti e competenze**

#### **Art. 15** Presidente

<sup>1</sup> Il presidente assicura che il Consiglio dei PF possa esercitare la sua funzione strategica. Egli:

- a. è responsabile dell'attuazione della politica e delle decisioni del Consiglio dei PF, a meno che quest'ultimo non disponga diversamente;
- b. invita periodicamente i presidenti dei PF e i direttori degli istituti di ricerca a colloqui personali per discutere dello sviluppo strategico dei rispettivi istituti;
- c. rappresenta il settore dei PF e il Consiglio dei PF nei confronti di terzi;
- d. esercita la vigilanza finanziaria sul settore dei PF;
- e. è responsabile della preparazione e dell'esecuzione delle decisioni in merito all'assegnazione dei fondi agli istituti del settore dei PF;
- f. evade con una decisione presidenziale o una lettera i ricorsi indirizzati all'autorità di vigilanza, a meno che si imponga una trattazione da parte del Consiglio dei PF;
- g. è responsabile dell'esecuzione dell'ordinanza del 15 marzo 2001<sup>17</sup> sul personale del settore dei PF nei confronti dei collaboratori del Consiglio dei PF, conformemente all'articolo 2 della medesima;
- h. decide in merito a tutti gli affari del Consiglio dei PF che, in base alla legge e alle ordinanze, non sono di competenza di un altro organo.<sup>18</sup>

<sup>16</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 23 mar. 2005, in vigore dal 1° mag. 2005 (RU **2005** 1753).

<sup>17</sup> RS **172.220.113**

<sup>18</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 set. 2008, in vigore dal 1° nov. 2008 (RU **2008** 4613).

<sup>2</sup> Il presidente informa il Consiglio dei PF sulle decisioni importanti al più tardi nella seduta successiva.

#### **Art. 16** Vicepresidente

Il vicepresidente:

- a. rappresenta il presidente del Consiglio dei PF;
- b. assiste il presidente nell'adempimento dei suoi compiti;
- c. sbriga gli affari che gli sono assegnati.

#### **Art. 17**<sup>19</sup> Dialogo con le direzioni dei PF e degli istituti di ricerca

<sup>1</sup> Ogni anno i membri del Consiglio dei PF discutono con le direzioni dei PF e degli istituti di ricerca lo stato della situazione (dialogo).

<sup>2</sup> Nel quadro del controllo strategico, il dialogo serve in particolare a:

- a. permettere ai PF e agli istituti di ricerca di riferire sullo stato di raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'accordo sugli obiettivi;
- b. garantire uno scambio aperto di informazioni e di opinioni su temi e problemi d'attualità e sulle strategie di sviluppo.

<sup>3</sup> La partecipazione al dialogo è aperta a tutti i membri del Consiglio dei PF.

<sup>4</sup> Il presidente del Consiglio dei PF organizza il dialogo e designa i membri dello stato maggiore che vi partecipano.

### **Sezione 7: Comitati del Consiglio dei PF**

#### **Art. 18**

Per compiti specifici il Consiglio dei PF istituisce comitati.

### **Sezione 8: Disposizioni finali**

#### **Art. 19** Diritto previgente: abrogazione

Il regolamento interno del Consiglio dei PF del 25 gennaio 2001<sup>20</sup> è abrogato.

#### **Art. 20** Entrata in vigore

Il presente regolamento interno entra in vigore il 1° febbraio 2004.

<sup>19</sup> Abrogato dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 23 mar. 2005 (RU **2005** 1753). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 set. 2008, in vigore dal 1° nov. 2008 (RU **2008** 4613).

<sup>20</sup> [RU **2001** 1073, **2002** 205 4000]

